

b) formulare le proposte da presentare al consiglio di amministrazione nelle materie di competenza di questo;

c) deliberare su quanto delegato dal consiglio di amministrazione a norma della lettera o) dell'art. 20;

d) stabilire i tassi di interesse sulle operazioni attive, nonché condizioni e modalità delle stesse;

e) consentire cancellazioni, postergazioni e riduzioni ipotecarie e altresì surrogazioni e cessioni a favore di terzi; consentire la liberazione di garanzie di qualunque natura e deliberare sulle modifiche di operazioni di finanziamento e sulla sistemazione di posizioni;

f) promuovere giudizi e procedure in qualunque grado di giurisdizione ed innanzi a qualsiasi organo o autorità giudiziaria, amministrativa o tributaria, nonché resistervi, intervenire o rinunciarvi; deliberare sui concordati giudiziali o stragiudiziali, sulle transazioni e sulle rinunce a giudizi ed a procedimenti esecutivi; deliberare concorsi dell'Istituto a pubblici incanti; proporre ed accettare arbitrati di qualsiasi specie, stipulare i relativi compromessi e nominare arbitri; nominare avvocati e procuratori legali;

g) deliberare gli acquisti, le vendite e le permutate di cose mobili, di carattere straordinario; altre spese e lavori di manutenzione e adattamento, pure di carattere straordinario;

h) deliberare sull'assunzione degli impiegati, commessi e ausiliari e disporre su tutto quanto concerne i relativi rapporti, salvo quanto previsto alla lettera c) dell'art. 26;

i) deliberare sulla concessione di prestiti a tutto il personale in servizio;

l) deliberare su quanto il direttore generale sottopone al suo esame, nelle materie di competenza di quest'ultimo;

m) in via d'urgenza deliberare, salvo ratifica del consiglio di amministrazione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, su qualsiasi affare di competenza del consiglio di amministrazione, informandone quindi il consiglio stesso nella prima riunione. La deliberazione della giunta è di per sé prova legale di fronte ai terzi della esistenza del motivo di urgenza.

Art. 23. — Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

In via d'urgenza il presidente ha la facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative e produrre ricorsi in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e di cassazione, nonché resistere alle azioni promosse contro l'Istituto e controricorrere, nominando i relativi avvocati e procuratori legali e conferendo loro i necessari mandati.

Il solo fatto che il presidente si avvalga della facoltà conferitagli al comma che precede è di per sé prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza del motivo di urgenza. Il presidente peraltro informerà poi la giunta esecutiva, nella prima riunione, di essersi avvalso di detta facoltà.

Art. 26. — La direzione dell'Istituto è affidata al direttore generale.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Egli ordina e vigila l'attività dell'Istituto e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, nonché delle disposizioni del presidente, con potere di firmare gli atti relativi;

b) riferisce al consiglio di amministrazione e alla giunta esecutiva su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) stabilisce la struttura e le funzioni dei servizi e degli uffici dell'Istituto; nel loro ambito, attribuisce mansioni, cariche e nomine non comportanti oneri economici;

d) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni;

e) autorizza le singole operazioni nell'ambito di crediti globali o rotativi oppure di castelletti deliberati dal consiglio di amministrazione o dalla giunta esecutiva;

f) nei casi stabiliti dal consiglio di amministrazione, autorizza il perfezionamento di operazioni con variazioni rispetto alle deliberazioni del consiglio stesso o della giunta esecutiva;

g) quando il credito dell'Istituto risulta integralmente estinto, autorizza la cancellazione delle ipoteche dei privilegi, delle trascrizioni e annotamenti, dei pignoramenti e dei sequestri eseguiti dall'Istituto, nonché la restituzione dei pegni, la rinuncia ad altre garanzie e la surrogazione a favore di terzi;

h) autorizza gli acquisti, le vendite e le permutate di cose mobili, di carattere ordinario; altre spese e lavori di manutenzione e adattamento, pure di carattere ordinario;

i) firma la corrispondenza, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze; controfirma le situazioni, i bilanci e le relazioni annuali; provvede a quant'altro occorre per l'ordinario svolgimento ed il regolare andamento dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono svolte dal vice direttore generale e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altro dirigente.

Di fronte ai terzi la firma del vice direttore generale, costituisce di per sé stessa prova legale dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale e la firma di altro dirigente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale e del vice direttore generale.

Poteri del direttore generale, su sua proposta, possono essere attribuiti dal consiglio di amministrazione o dalla giunta esecutiva anche ad altri dipendenti dell'Istituto ed eventualmente a terzi.

Art. 27. — Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio deve essere sottoposto alla assemblea dei partecipanti nella riunione da convocarsi ogni anno, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'art. 14.

Art. 28. — Dagli utili d'esercizio sarà innanzitutto prelevato il 20% da destinare alla riserva ordinaria.

Saranno poi remunerati gli enti partecipanti in misura non superiore al 5% delle rispettive quote.

Il 50% del residuo sarà devoluto a riserva straordinaria, utilizzabile per eventuali aumenti del fondo di dotazione, mentre il rimanente potrà essere destinato a ulteriore remunerazione degli enti partecipanti, alla costituzione di fondi per iniziative a favore delle medie e piccole imprese della Lombardia, a ulteriore incremento delle riserve o alla costituzione di fondi vari, oppure potrà essere riportato a nuovo.

Visto, il *Ministro del tesoro*

ANDREATTA

(1861)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 marzo 1981.

Modificazione del caposaldo terminale della strada statale n. 228 « Del Largo di Viverone », in Vercelli.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 2896 del 14 aprile 1980 con la quale la Direzione generale A.N.A.S. ha fatto presente che, a seguito della realizzazione di un tronco di circonvallazione nell'abitato di Cavaglià (Vercelli) allacciante la strada statale n. 228 e la strada statale n. 593, previa intese intercorse con l'amministrazione comunale di Cavaglià, si rende necessario ristrutturare la viabilità stradale nell'ambito dello stesso centro abitato ed ha chiesto su conforme parere del proprio consiglio di amministrazione espresso, con voto n. 637 reso nell'adunanza del 23 maggio 1978, quanto appresso:

che il tratto di circonvallazione comunale di Cavaglià compreso tra i km 19 + 800 della strada statale n. 228 ed il km 0 + 410 della strada statale n. 593 sia classificato statale ed entri a far parte della strada statale n. 228, con la modifica del caposaldo finale;